

Titolare effettivo, restano esclusi i fondi pensione

Antiriciclaggio

Circolare Assoprevidenza: fuori dall'obbligo perché iscritti solo al registro Covip

Adempimento a carico delle casse di assistenza che sono persone giuridiche

**Giovanni Parente
Matteo Prioschi**

I fondi di previdenza complementare non sono tenuti a effettuare la comunicazione al registro dei titolari effettivi. Questa una delle indicazioni fornite da Assoprevidenza agli associati tramite la circolare 58 del 6 dicembre, in merito all'adempimento che avrebbe dovuto essere completato entro ieri, termine che è slittato per effetto di un'ordinanza del Tar Lazio (si veda «Il Sole 24 Ore» del 9 dicembre).

Secondo l'Associazione italiana per la previdenza e l'assistenza complementare, la lettura delle norme che regolano il nuovo adempimento porta alle seguenti conclusioni:

❶ la disciplina è priva di rilievo per le entità senza autonomia soggettiva, quali i fondi complementari a bilancio, i fondi aperti ed eventuali casse sanitarie integrative a bilancio, così come per entità che hanno solo soggettività giuridica, come le associazioni non riconosciute, sia di carattere previdenziale che assistenziale;

❷ tra le entità con personalità giuridica,

- non sono soggette a obbligo di comunicazione le forme di previdenza complementare, in quanto non sono iscritte nel registro delle persone giuridiche, ma nel registro Covip dei fondi pensione dotati di personalità giuridica;

- sono tenute a comunicare i titolari effettivi le casse di assistenza, perché iscritte nel registro delle persone giuridiche in base al Dpr 361/2000.

Le indicazioni di Assoprevidenza si basano sul fatto che il Dm 55/2022 individua quali persone giuridiche private quelle che acquisiscono tale condizione tramite l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche in base al Dpr 361/2000, mentre l'articolo 4, comma 1, lettera b del Dlgs 252/2005 stabilisce che per i fondi pensione, in deroga al Dpr 361/2000, la personalità giuridica è conseguenza dell'autorizzazione e dell'iscrizione nel registro Covip.

Un chiarimento utile seppur ora ci si trovi in una fase in cui l'obbligo di comunicazione ai fini antiriciclaggio è comunque sospeso per effetto dell'ordinanza del Tar Lazio,

arrivata a fronte dei ricorsi presentate dalle fiduciarie e dai trust. Come anticipato, la scadenza per concludere la finestra di trasmissione sarebbe stata ieri, lunedì 11 dicembre. La pronuncia del Tar ha messo, invece, in stand by il decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy che ha comunicato l'operatività della comunicazione e dalla cui pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» è scattato, appunto, il conto alla rovescia per la trasmissione dei dati. Ora il canale resta aperto, ma non si applicherà la sanzione (da 103 a 1.032 euro) per l'omesso o tardivo invio. La situazione attuale, secondo la decisione dei giudici amministrativi, sarebbe destinata a perdurare almeno fino al 27 marzo 2024, ossia la data in cui il ricorso presentato verrà deciso nel merito. In questo margine temporale potrebbero, però, anche arrivare delle correzioni di rotta rispetto alle regole attuative della comunicazione.

Tra le obiezioni avanzate dalle fiduciarie nei ricorsi presentati c'è quella che il mandato fiduciario di tipo germanistico non può essere assimilato al trust perché non c'è trasferimento della proprietà, da qui la richiesta di esclusione dalla sezione speciale dei trust. Mentre tra gli altri motivi di impugnazione, come quelle presentate anche da alcuni trust (come riportato nell'articolo di Valerio Vallefuoco su «Il Sole 24 Ore» del 22 novembre), sono state contestate le mancate misure di riservatezza. Alcuni ricorrenti hanno, infatti, rilevato la necessità di un filtro preventivo sulla motivazione e la legittimazione a monte per l'accesso ai dati contenuti.



Dopo l'ordinanza cautelare del Tar Lazio la decisione nel merito dei ricorsi presentati è attesa per il 27 marzo